

biezioni che si pretendono fondate sulle esigenze economiche dell'azienda, io non insisto per oggi, ma non intendo che il non insistere possa interpretarsi come acquiescenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Una sola parola ancora su questo argomento, perchè la Camera sappia che nessuna amministrazione ha escogitato un sistema più equitativo del nostro. Infatti noi stabiliamo che le telefoniste, le quali abbiano prestato servizio per dieci anni, che, cogli abbreviamenti, per le migliori, possono essere ridotti a sette e mezzo (e siccome entrano in servizio a diciotto anni, vuol dire a venticinque anni e mezzo) ottengano un posto negli altri uffici dell'Amministrazione.

Questo senza dubbio è un carico grave che l'Amministrazione si assume, e mi pare che questo sia il modo migliore di conciliare da una parte gl'interessi sociali, di cui anche noi teniamo conto, con le necessità tecniche e finanziarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Una brevissima raccomandazione che si riferisce al personale degli uffici dipendenti della Direzione generale dove stavano 19 impiegati retribuiti con 1200 lire. Otto di questi sono stati invece retribuiti con 1500 lire. Ora, questa distinzione creando una disuguaglianza, crea nello stesso tempo dei malumori. Faccio quindi una calda raccomandazione, perchè questi impiegati siano trattati tutti alla stessa stregua.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Non posso rispondere all'onorevole De Felice sopra questo punto speciale. Lo prego di volermi ripetere più esattamente la sua raccomandazione e provvederò se sarà il caso.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1° con le tabelle annesse al disegno di legge delle quali venne data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni dei singoli quadri delle tabelle A, B e C, esclusi gl'impiegati del quadro III della tabella A, procedono nei rispettivi ruoli con gli aumenti, ed alla maturazione

dei periodi di tempo, stabiliti nei quadri stessi.

(È approvato).

Art. 3.

Per ogni categoria le ammissioni di personale sono fatte allo stipendio normale minimo dei quadri:

I della tabella A (segretari, ecc.);

III della tabella A (segretari, ecc.);

II della tabella B (applicati, contabili, ecc.);

I, II, III e IV della tabella C (operai meccanici, ecc., apparecchiatori, ecc., vice commessi, operaie e commesse);

e, limitatamente ai posti di ingegnere e di ispettore sanitario, allo stipendio minimo del quadro II della tabella A.

Le ammissioni al quadro IV della tabella B (telefoniste, ecc.) sono fatte con le norme stabilite dal regolamento, esclusivamente tra il personale di commutazione e dattilografo, fuori ruolo, con la qualifica di completo, al compiersi di due anni di servizio in tale qualità.

I passaggi agli altri quadri delle tabelle A e B sono fatti per promozione, secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale provvede pure per le promozioni nei vari gradi del quadro III della tabella A.

(È approvato).

Art. 4.

Il numero dei posti del quadro IV della tabella B e dei quadri I e II della tabella C può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

Il Governo, con la legge dello stato di previsione, indicherà il numero, la qualità, e la spesa del personale da assumere in ruolo, ai sensi del presente articolo.

(È approvato).

Art. 5.

La nomina del personale di nuova assunzione non diviene definitiva se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo lodevole servizio in prova.

L'impiegato, l'operaio e l'agente subalterno, che non ottenga la conferma, è licenziato.

(È approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di prova, di cui all'articolo precedente, è corrisposto lo sti-